


# CERTIFICAZIONE UNICA E DICHIARAZIONE IVA 2018

A cura di Antonio Spina





# Modello IVA 2018

05/02/2018

# Termini e modalità di presentazione



Con Provvedimento Prot. N. 10581/2018 è stato approvato il modello IVA/2018 da utilizzare per presentare la dichiarazione IVA riguardante il periodo d'imposta 2017.

I termini e le modalità di presentazione sono regolamentati dal **D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322** e successive modificazioni.

Per l'anno d'imposta 2017 tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018.

Non è previsto un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che effettueranno la trasmissione telematica.

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza, presentando la dichiarazione stessa, senza particolari annotazioni sul frontespizio e versando la sanzione ridotta pari a € 25 euro (1/10 di € 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, utilizzando il codice tributo "8911".

# Termini e modalità di presentazione



Le dichiarazioni presentate **con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse**, anche se costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Se il ritardo nella trasmissione della dichiarazione è attribuibile al contribuente, e l'intermediario ha quindi assunto l'impegno alla trasmissione telematica dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, tale data dovrà essere indicata come "data dell'impegno" sul frontespizio della dichiarazione e l'intermediario dovrà avere cura nell'effettuare l'invio entro un mese dall'assunzione dell'impegno.

## Termini e modalità di presentazione



La dichiarazione si presenta esclusivamente per via telematica all'Agenzia delle Entrate e può essere trasmessa:

- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un **intermediario abilitato** ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione <u>si considera presentata nel momento in cui si ottiene</u>, da parte dell'Agenzia delle Entrate, <u>la comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati</u>, rilasciata sempre per via telematica immediatamente dopo l'invio.

In seguito il servizio telematico fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di scarto contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

# Obblighi degli intermediari



#### gli intermediari devono:

- ✓ rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da essi predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione;
- ✓ rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
- ✓ conservare copia della dichiarazione trasmessa, anche su supporto informatico, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo; ad oggi il termine è fissato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.

# Obblighi degli intermediari



La responsabilità dell'intermediario abilitato è regolamentata dall'art. 7-bis, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista, a carico degli intermediari, una sanzione (da euro 516 a euro 5.164) con riferimento alla quale deve ritenersi consentito il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, secondo le modalità chiarite con la circolare 52/E del 27 settembre 2007.

È prevista altresì la **revoca** dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse **gravi o ripetute irregolarità**, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.



#### **FRONTESPIZIO**

È stato eliminato il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante". A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 27, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 73, terzo comma, non è più previsto che l'ente o società controllante in una procedura di liquidazione IVA di gruppo sia tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di ciascuna controllata.





#### **QUADRO VE**

Nella sezione 4 il rigo VE38 è stato rinominato "Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" per l'esposizione delle operazioni effettuate, oltre che nei confronti delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter (c.d. "split payment"). Le modifiche al citato art. 17-ter (apportate dall'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. Ricordiamo che da questa data lo split payment è previsto anche per le fatture emesse dagli esercenti la libera professione (che prima erano espressamente esclusi).

IVA 2017			IVA 2018					
Operazioni effettuate e	nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00,	Operazioni effettuate nell'anno ma con im	posta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00,			
	,00 noi confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter fettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016		VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei so	••	,00,			
	ni ammortizzabili e passaggi interni		<b>VE40</b> <i>(meno)</i> Cessioni di beni ammortizzabili e		,00,			



#### **QUADRO VJ**

È stato soppresso il rigo VJ12, dove andavano indicati gli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita IVA, disciplinati dal comma 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall'art. 29, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122). Conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati. Inoltre, il rigo VJ18 è stato rinominato "Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter" per l'esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle pubbliche amministrazioni, anche dalle società elencate nel nuovo comma 1-bis dell'art. 17-ter (c.d. "split payment").

IVA 2017	IVA 2018				
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00,	VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00		
Acquisti di tartufi da rivenditori diletteriti ed occasionali non muniti di partita IVA		VJ12 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00,		
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori diletterit ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, cemma 109, legge n. 311/2004)	,00	VJ13 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00,		
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	VJ14 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00,		
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	VJ15 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00		
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	VJ16 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00,		
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	VJ17 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis,			
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	d-ter e d-quater)	,00		
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis,		VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00		
d-ter e d-quater)	,00	VJ19 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ18)			
VJ19 Acquist <u>i delle pubbliche amministrazioni,</u> titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	) IVA 2018	1(		
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)					



#### **QUADRO VH**

Il quadro VH è stato modificato <u>prevedendone la compilazione esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (cfr. risoluzione del 28 luglio 2017, n. 104/E)</u>. In tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

IVA 201	7								IVA 201	8						
QUADRO VH		CREDITI	D	EBITI Rawedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvediment	QUADRO VH				CREDITI	DEBITI	Subfornitor	Liquidazione ni anticipata
	VH1	,00	2	00 3	VH7	,00		.00	VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI		Gennaio Febbraio	1	,00 2		,00 3	
DEDICADICUE	VH2			.00	VH8				PERIODICHE (*)		Marzo	_	,00,		,00,	
and the second second	VH3	.00,		.00,	VH9	.00,		00,			I TRIMESTRE		,00		,00	4
		00,		00,		,00		00,			Aprile		,00		,00	
periodiche riepilogative per tutte le attività	VH4	,00		,00	VH10	,00,		,00					,00		,00	
ocorcitato ocorco	VH5	,00,		.00	VH11	,00		,00			Giugno II TRIMESTRE		,00,		,00,	
crediti e debiti trasferiti	VH6	.00		00	VH12	,00,		,00			Luglio		,00		,00	
dalle società control- lanti e controllate	*****	,00		,00		,00		,00			) Agosto		,00		,00	
				Metodo			_			VH11	Settembre		,00		,00	
	VH13	Acconto dovuto		,00	VH14 Sub	fornitori art. 74, comma	5				2 III TRIMESTRE		,00		,00	
Sez. 2 - Versamenti											3 Ottobre		,00		,00	
immatricolazione auto UE	VIIIO		1/1101		VIIIO		VIIIOO				1 Novembre		,00		,00	
IIIII COCE COLO CE	VHZU	,00,	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00,			5 Dicembre		,00		,00	
	VH24	.00	VH25	00	VH26	.00	VH27	00		VH16	5 IV TRIMESTRE		,00		,00	
	VH28	,00	VH29	.00	VH30	,00	VH31	.00		VH17	7 Acconto dovuto				,00	Metodo



#### **QUADRO VH**

Come chiarito dalla ris. 104/2017, <u>la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche</u> rappresenta un adempimento propedeutico alla dichiarazione IVA.

In un'ottica di ravvedimento della mancata/parziale/errata effettuazione della comunicazione, si applicano le regole ordinarie del ravvedimento operoso dettate dall'articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

In particolare, fermo restando il versamento della sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471 del 1997, eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento,

- qualora la regolarizzazione intervenga prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA, è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata.
- ➤ laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale IVA ovvero successivamente alla sua presentazione viene meno l'obbligo di invio della comunicazione trimestrale.
  - In particolare, <u>se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati</u> omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, <u>è dovuta la sola sanzione</u>.
  - <u>Se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate,</u> ai fini del ravvedimento occorre <u>presentare una dichiarazione annuale integrativa</u>.



#### **QUADRO VH**

Si riporta esempio della ris. 104/2017:

In caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al primo trimestre del 2017 (la cui scadenza è stata rinviata al 12 giugno 2017 dal D.P.C.M. del 22 maggio 2017), qualora il contribuente si ravveda in data:

- a) 31 luglio 2017, deve assolvere all'obbligo comunicativo e versare euro 55,56 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/9, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997);
- b) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 (presentata entro la scadenza del 30 aprile 2018) sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve versare solo euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/8, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472 del 1997);
- c) 10 settembre 2018, se nella dichiarazione IVA 2018 non sono stati correttamente riepilogati i dati della comunicazione trimestrale omessa, deve presentare la dichiarazione integrativa versando la relativa sanzione (cfr., sul punto, circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016) cui si aggiunge quella di euro 71,43 (sanzione base di euro 500 ridotta a 1/7, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472 del 1997).



### **QUADRO VH**





#### **QUADRO VH**

Inoltre, sono state apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- ✓ introduzione dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali (conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati);
- ✓ introduzione, a margine di ciascun rigo, della colonna 3 "Subfornitori" e soppressione del rigo VH14 del modello precedente;
- ✓ introduzione, a margine dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, della colonna 4 "Liquidazione anticipata" da barrare da parte dei contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre;
- √ soppressione della colonna 3 "Ravvedimento".



### **QUADRO VH**

Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.

Righi da VH1 a VH16 devono essere compilati indicando i dati (IVA a credito ovvero IVA a debito) risultanti dalle liquidazioni periodiche eseguite. Per quanto riguarda la compilazione dei righi VH15 e VH16, si precisa che deve essere indicato il risultato della relativa liquidazione sottraendo l'ammontare dell'acconto eventualmente dovuto.



#### **QUADRO VM**

La sezione II del quadro VH del modello precedente, denominata "Versamenti immatricolazione auto UE", è stata sostituita con il nuovo quadro VM.

QUADRO VM	VM1 Gennaio	,00 VM7 Luglio	,00,
VERSAMENTI	VM2 Febbraio	,00 VM8 Agosto	,00
immatricolazione auto <b>UE</b>	VM3 Marzo / I trimestre	,00 VM9 Settembre / III trimestre	,00,
	VM4 Aprile	,00 VM10 Ottobre	,00
	VM5 Maggio	,00 VM11 Novembre	,00
	VM6 Giugno / Il trimestre	,00 VM12 Dicembre / IV trimestre	,00



#### QUADRO VL Sez. 3

## soppressi:

- il rigo VL24 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi"
- ➤ il rigo VL29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto";
- il rigo VL31 "Versamenti integrativi d'imposta". Il campo 2 del rigo VL28 "Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio" è stato sostituito con un rigo autonomo (rigo VL28), mentre il campo 1 del predetto rigo è stato sostituito con il rigo VL27.



#### QUADRO VL Sez. 3

#### introdotti.

- il rigo VL29 "Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno" per l'indicazione dell'ammontare complessivo dei versamenti relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell'anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario;
- il rigo VL30 "Ammontare IVA periodica", composto da tre campi per l'indicazione, nel campo 2, dell'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta, nel campo 3, del totale dei versamenti periodici e nel campo 1, del maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.





#### **IVA 2017 IVA 2018** Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa DEBITI CREDITI Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa DEBITI CREDITI VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis. comma 2) VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (\*) a tutte le attività VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (\*) ,00 a tutte le attività esercitate VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24 VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2017 compensato nel mod. F24 ,00 VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali ,00 VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi VL24 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante VL25 Eccedenza credito anno precedente VL26 Eccedenza credito anno precedente VL26 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio ,00 VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio VL27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto ,00 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto VL28 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto VL30 Ammontare IVA periodica di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma rela di cui sospesi a cessioni effettuate nell'anno per eventi eccezionali IVA periodica dovuta IVA periodica versata VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (\*) VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (\*) VL31 Versamenti integrativi d'imposta\_ IVA A DEBITO



#### VL30 Col. 2, l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta;

VP14 col. 1 (liq. Periodiche 2017) + VP13 (acconto)

In caso comunicazioni omesse o errate indicare gli importi inseriti nel quadro VH.

#### VL30 Col. 3, il totale dei versamenti periodici;

somma dei dati IVA riportati nella colonna "Importi a debito versati" dell'F24, per i quali siano stati utilizzati i codici tributo:

- √ da 6001 a 6012 per i versamenti mensili;
- √ da 6031 a 6033 per i versamenti trimestrali e il 6034 per il versamento del quarto trimestre effettuato dai contribuenti di cui all'art. 73, comma 1, lett. e) e 74, comma 4;
- √ 6013 e 6035 per l'acconto;
- √ da 6720 a 6727 per i versamenti effettuati per subforniture.

#### VL30 Col. 1 maggiore tra l'importo indicato nel campo 2 e quello indicato nel campo 3.



## **QUADRO VO**

È stato introdotto il <u>rigo VO26</u> per la comunicazione da parte delle imprese minori dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista <u>dall'art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973</u>

"Previa opzione, vincolante almeno per un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative ad incassi/pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento".

# Detrazione per fatture tardive D.L. 50/2017



Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è intervenuto sull'articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riducendo il termine entro cui i soggetti passivi di imposta possono detrarre l'IVA relativa ai beni ed ai servizi acquistati o importati.

"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

# Detrazione per fatture tardive D.L. 50/2017



Sul punto, la <u>Circolare 1/E del 17/01/2018</u>, dell'Agenzia delle Entrate, ha precisato quanto segue:

"il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in <u>possesso del documento</u> contabile, <u>annota il medesimo - ai sensi del citato art. 25, primo periodo – in contabilità</u>, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza."





Analizziamo alcune ipotesi operative citate dalla circolare 1/2018:

Ditta (con periodicità IVA mensile) che <u>acquista dei beni il 20 dicembre 2017 e riceve la relativa fattura nello stesso</u> <u>mese</u>:

Caso 1: il soggetto registra la fattura di acquisto nel 2017

l'imposta a credito confluirà nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre

- i beni sono stati consegnati
- la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.
- Caso 2: il soggetto non registra la fattura di acquisto nel 2017

potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017

## Detrazione per fatture tardive D.L. 50/2017



Ditta (con periodicità IVA mensile) che <u>acquista dei beni il 20 dicembre 2017 e riceve</u> la relativa fattura nel <u>2018</u>: potrà detrarre l'imposta a credito mediante registrazione di tale documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019.

□ Caso 1: il soggetto registra la fattura di acquisto nel 2018

l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese;

□ Caso 2: il soggetto non registra la fattura di acquisto nel 2018

qualora, invece, si effettui la registrazione del documento, ad esempio, in data 23 aprile 2019, detta registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018; ciò al fine di far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

## Iva da versare o a credito



L'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo (solo se importo > 10,00 euro). il soggetto IVA può:

- versare in <u>un'unica soluzione entro il 16 marzo</u>
- rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima partendo dal 16 marzo;
- versare in unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte sui redditi (fissato al 30 giugno dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001) con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo
- rateizzare dalla data di pagamento delle imposte sui redditi, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima.

il versamento del saldo Iva può essere altresì differito di ulteriori 30 giorni come il termine per il versamento delle imposte sui redditi e IRAP, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno - al netto delle compensazioni - gli ulteriori interessi dello 0,40%.

(Quest'anno il termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito e Irap scade il 2 luglio quindi i 30 giorni successivi al 2 luglio scadono il 1° agosto. Di conseguenza i versamenti delle imposte che scadono tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione.

Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. Cfr. Ris. 73/2017, punto 2.

## Iva da versare o a credito



In caso di credito l'ammontare dell'eccedenza annuale d'imposta detraibile di cui al rigo VL39, può essere ripartita tra rimborso e compensazione mediante ripartizione tra i righi VX4, VX5 e VX6.

Analizziamo solo l'importo che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo o che si intende compensare nel modello F24.

#### ☐ Fino a 5.000 euro

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2017 può essere utilizzato liberamente in compensazione "orizzontale" o "esterna", già da gennaio 2018.

#### □ Oltre i 5.000 euro

l'eventuale credito potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato (comma 7 dell'art. 10 del decreto-legge n. 78 del 2009). In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative

## Iva da versare o a credito



Ai sensi delle novità introdotte dall'art. 3 del Decreto Legge 50/2017 i soggetti titolari di partita IVA, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking. Si veda Ris. N. 68 del 9 giugno 2017

## Struttura dei modelli



Il modello di dichiarazione IVA ha **struttura modulare** ed è costituito da:

- il frontespizio composto di due facciate;
- un modulo, composto di più quadri (VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-VH-VM-VK-VN-VL-VT-VX-VO-VG), per indicare i dati contabili e gli altri dati relativi all'attività svolta.

I contribuenti con contabilità separate (art. 36) devono presentare il frontespizio ed un modulo per ogni contabilità separata.

I quadri VC, VD, VH, VM, VK, VT, VX e VO nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL vanno compilati una sola volta sul primo modulo, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente abbia applicato, anche se in periodi diversi dell'anno, per effetto di particolari disposizioni, regimi differenti d'imposta (ad es.: regime normale IVA e regime speciale dell'agricoltura), è necessario compilare più moduli per indicare distintamente le operazioni relative a ciascun regime.





#### Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (nel corso del 2017)

I curatori fallimentari e i commissari liquidatori, devono presentare la <u>dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta, comprensiva di due moduli</u>:

- <u>il primo modulo</u> per le operazioni registrate nella parte di anno solare <u>anteriore</u> alla dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3),
- <u>il secondo modulo</u> per le operazioni registrate <u>successivamente</u> a tale data.

In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.

Con riferimento al quadro VX occorre tener presente le seguenti ipotesi:

- a) presenza di un debito IVA risultante dal modulo ante fallimento (1° periodo) occorre riportare nel quadro VX del secondo modulo solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo post fallimento (2° periodo), in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro;
- b) presenza di un <u>credito IVA</u> nel 1° periodo, invece, <u>nel quadro VX devono essere riportati i saldi sommati o compensati tra loro</u>, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.





## Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (nel corso del 2017)

dichiarazione annuale IVA relativa a tutto l'anno d'imposta: FRONTESPIZIO + 2 MODULI

Modulo 1:

operazioni ANTE FALLIMENTO (ricordandosi di barrare la casella del rigo VA3),

Modulo 2:

Operazioni POST FALLIMENTO

In entrambi i moduli devono essere compilati TUTTI I QUADRI, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL.

I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.

Modulo 1 (ante fallimento) a debito: i saldi (sez. 3 del quadro VL) dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro

Nel quadro VX del modulo 2 si riporta solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo stesso

Modulo 1 (ante fallimento) a credito: i saldi dei due moduli vanno sommati o compensati tra loro

Nel quadro VX devono essere riportati, risultanti dalla sezione 3 del quadro VL di ciascun modulo.





## Fallimento e liquidazione coatta amministrativa (nel corso del 2017)

Si ricorda che, <u>relativamente alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento</u> o di liquidazione coatta amministrativa, <u>i curatori o i commissari liquidatori sono altresì tenuti a presentare, esclusivamente al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate per via telematica ed entro 4 mesi dalla nomina, apposita dichiarazione ai fini della eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Tale dichiarazione deve essere redatta utilizzando lo specifico modello IVA 74-bis, approvato con il provvedimento 16 gennaio 2017, che non consente, peraltro, di richiedere il rimborso dell'eventuale eccedenza di credito risultante da tale modello (cfr. risoluzione n. 181/E del 12 luglio 1995).</u>





## Fallimento (dopo la chiusura del periodo 2017)

Nella particolare ipotesi in cui la procedura concorsuale abbia avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017, e quest'ultima dichiarazione non risulti presentata dal contribuente fallito o posto in liquidazione coatta amministrativa, tale dichiarazione deve essere presentata dai curatori o dai commissari liquidatori nei termini ordinari ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario di presentazione.

Anche in quest'ultimo caso, resta fermo l'obbligo di presentare, al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica ed entro quattro mesi dalla nomina del curatore fallimentare o del commissario liquidatore, lo specifico modello IVA 74-bis.





#### Cessazione dell'attività

I soggetti che hanno cessato l'attività sono tenuti, ai sensi dell'art. 35, comma 4, alla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello in cui l'attività è cessata, entro i normali termini.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell'anno 2017 abbia cessato l'attività (con conseguente cancellazione della partita IVA) e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività (con apertura di una nuova partita IVA), egli deve presentare ai fini dell'IVA un'unica dichiarazione costituita da:

- ✓ <u>il frontespizio</u>, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la <u>partita IVA corrispondente all'ultima</u> attività esercitata nell'anno 2017;
- ✓ un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all'ultima attività esercitata. Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
- ✓ un modulo (mod. n. 2), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell'anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.

In tale fattispecie, per la corretta compilazione della dichiarazione può farsi riferimento a quanto illustrato nelle istruzioni in relazione ai casi di trasformazione sostanziale soggettiva.





#### Contribuenti con operazioni straordinarie (durante il 2017)

Nei casi di trasformazioni sostanziali soggettive che abbiano comportato l'estinzione del soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), la dichiarazione IVA deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (società incorporante, beneficiaria, conferitaria, soggetto cessionario, donatario, ecc.).

Il soggetto risultante dalla trasformazione deve presentare:

- ✓ Un frontespizio con i dati propri
- ✓ un **modulo (modulo n. 1)** relativo al soggetto **avente causa**, con tutti i quadri inerenti l'attività effettuata nel corso dell'anno 2017; devono essere altresì compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione; compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria
- ✓ un **modulo (modulo n. 2)** relativo al soggetto **dante causa** con tutti i quadri inerenti l'attività svolta comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione. Inoltre, nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce.

Conseguentemente, in tale ipotesi il soggetto conferente, incorporato ecc., non deve presentare la dichiarazione IVA relativa all'anno 2017.





## Contribuenti con operazioni straordinarie (durante il 2017)

### L'AVENTE CAUSA presenta la dichiarazione relativa a tutto l'anno d'imposta: FRONTESPIZIO + 2 MODULI

#### Modulo 1:

- ➢ OPERAZIONI DELL'AVENTE CAUSA + operazioni svolte dal dante causa nella frazione di mese o trimestre in cui ha avuto luogo l'operazione.
- quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati relativi ai soggetti partecipanti all'operazione

#### Modulo 2:

- OPERAZIONI DEL DANTE CAUSA fino all'ultimo mese o trimestre conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione.
- Nel rigo VA1, campo 1, deve essere indicata la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce

# Casi particolari di presentazione delle dichiarazioni



## Contribuenti con operazioni straordinarie (durante il 2017)

Nei casi di operazione straordinaria che <u>non abbia comportato l'estinzione del soggetto dante</u> <u>causa</u> (scissione parziale, conferimento, cessione o donazione di ramo d'azienda) la dichiarazione IVA deve essere presentata:

- ✓ dal soggetto avente causa, se l'operazione ha comportato la cessione del debito o del credito IVA. Tale soggetto presenterà la dichiarazione secondo le modalità illustrate al punto precedente, avendo cura di indicare nel rigo VA1, campo 1, la partita IVA del soggetto cui il modulo si riferisce e di barrare la casella 2 dello stesso rigo per comunicare che il soggetto continua ad esercitare un'attività rilevante agli effetti dell'IVA.
- ✓ <u>da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione se non c'è stata cessione del debito o del credito IVA</u>, indicando ognuno i dati relativi alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta.





Contribuenti con operazioni straordinarie (avvenuta tra il 1° gennaio 2018 e la data di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017)

In tale caso, poiché l'attività per l'intero anno 2017 è stata svolta dal soggetto dante causa (società incorporata, società scissa, soggetto conferente, cedente o donante, ecc.), si possono verificare le seguenti ipotesi:

- nel caso di estinzione del soggetto dante causa a seguito della trasformazione, il soggetto risultante deve presentare per l'anno 2017 oltre alla propria anche la dichiarazione per conto del soggetto dante causa. Sempre che l'adempimento dichiarativo non sia stato già assolto direttamente da quest'ultimo soggetto.
- nell'ipotesi, invece, di trasformazione non comportante l'estinzione del soggetto dante causa, ciascuno dei soggetti coinvolti deve presentare la propria dichiarazione IVA relativa alle operazioni effettuate nell'intero anno d'imposta 2017 cui si riferisce la dichiarazione.





## Contribuenti con operazioni straordinarie

ATTENZIONE: nei casi di variazione dei dati di cui all'art. 35, non comportante modifiche sostanziali dei soggetti (ad esempio trasformazione da società di persone in società di capitali ecc.) e quindi il proseguimento del soggetto "Avente Causa" con la stessa Partita IVA del soggetto "Dante Causa"

non sono richieste particolari modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione che, pertanto, deve essere costituita, in via generale, da un solo modulo con i dati per tutto l'anno d'imposta secondo i criteri ordinari.



# Certificazione Unica 2018

05/02/2018 41



Con <u>PROVVEDIMENTO n. 10729/2018</u> è stato approvato il modello per la Certificazione Unica "CU 2018", relativo all'anno 2017 e per il quadro CT, con le relative istruzioni.

i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate,

### entro il 7 marzo 2018

le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

La stessa certificazione, in forma sintetica dovrà essere rilasciata al percipiente entro il 31 marzo (rinviato al 2 aprile dato che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).



Il flusso telematico da inviare all'Agenzia si compone:

- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- ➤ Certificazione Unica 2018 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.



Il quadro CT nel frontespizio della Certificazione Unica ordinaria assolve sostanzialmente alla funzione di rendere stringente e non eludibile <u>l'obbligo che i sostituti di imposta hanno di comunicare l'indirizzo telematico presso il quale ricevere i modelli 730-4</u>.

Pertanto (in caso di forniture contenenti CU relative a redditi di lavoro dipendente) :

- se tale obbligo NON E' stato precedentemente assolto (tramite quadro CT delle CU degli anni precedenti o il modello CSO), il quadro CT deve essere compilato
- > se tale obbligo E' stato precedentemente assolto (tramite quadro CT delle CU degli anni precedenti o il modello CSO), il quadro CT NON deve essere compilato

Viceversa, se il sostituto di imposta intende comunicare la variazione dell'indirizzo telematico presso il quale ricevere i modelli 730-4 in precedenza comunicato, NON PUO' farlo tramite il quadro CT, ma DEVE obbligatoriamente utilizzare il Modello CSO



Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente <u>redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata (730 o UNICO PF)</u> può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2018.

### Pertanto:

- CU con redditi che confluiscono nella precompilata: invio entro il 7 marzo 2018
- CU con redditi che <u>non</u> confluiscono nella precompilata: invio entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del 770 (31 ottobre 2018)



È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il flusso telematico inviando:

- ➤ Oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
- È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.



La presentazione avviene esclusivamente per via telematica e può essere effettuata:

- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione; tramite Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. Possono abilitarsi a Fisconline i soggetti che non debbano presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati ad Entratel.
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.



### Premi di risultato

Con la legge di Bilancio per il 2017 venivano elevati i limiti reddituali di accesso con conseguente ampliamento della platea dei lavoratori beneficiari.

- innalzamento, da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente, relativo al periodo d'imposta precedente, che consente l'accesso alla tassazione agevolata.
- ➢ Gli importi dei premi erogabili aumentavano da 2.000 a 3.000 euro nella generalità dei casi e da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
- In tema di welfare aziendale, le agevolazioni si applicano anche nel caso di erogazione dei benefits sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli accordi interconfederali o di contratti collettivi territoriali.



### Premi di risultato

Con l'art. 55 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, è stato previsto che anche in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite degli importi dei premi e somme erogati dal sostituto d'imposta sui quali è possibile applicare la tassazione agevolata è pari a euro 3.000.

La modifica ha validità per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, dopo quindi l'entrata in vigore della norma. Per i contratti stipulati e presentati prima di tale data si conserva la possibilità del limite più alto.

Ulteriore condizione per poter beneficiare della tassazione agevolata sui premi di risultato è che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l'erogazione di premi di risultato siano depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emanato il 25 marzo 2016



#### Locazioni Brevi

Con l'articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotto un particolare regime fiscale per le locazioni brevi.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

Al comma 5 del predetto articolo è previsto che

- i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare,
- ➤ I soggetti che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi,

operano, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi, all'atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

Chiarimenti in merito sono forniti con:

- Circolare n. 24/E del 12 ottobre 2017
- Provvedimento Agenzia delle entrate 12 luglio 2017



## Locazioni brevi


Destinatari degli obblighi introdotti dalla norma sono 'tutti coloro attraverso i quali vengono stipulati contratti di locazione breve come, ad esempio, coloro che in via abituale anche se non esclusiva offrono strumenti tecnici e informatici per facilitare l'incontro della domanda e offerta di locazioni brevi e, pertanto, intervengono nella conclusione del contratto tra locatore e conduttore'.

Il contratto si considera stipulato nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (art. 1326 c.c.): non rilevano la data di pagamento del corrispettivo o la data di utilizzo dell'immobile. Per i contratti di locazione breve stipulati attraverso intermediari rileva il momento in cui il conduttore riceve conferma della prenotazione dall'intermediario.



### Locazioni brevi

#### CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI




Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017, ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata. Si precisa che per ogni singola unità immobiliare, l'esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica. Il punto "N. contratti locazione" deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui l'esposizione dei dati viene effettuata in forma aggregata.



### Locazioni brevi

#### CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI




Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d'imposta (2017 e 2018) si dovranno compilare due distinti righi. In particolare nel rigo nel quale non è barrato il punto 4 riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2017, mentre nel rigo nel quale è barrato il punto 4 riportare i giorni relativi al periodo d'imposta 2018.



### Locazioni brevi

#### **CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI**



Nel punto 14 indicare l'importo del corrispettivo lordo e nel punto 15 l'importo della relativa ritenuta operata (codice tributo 1919). Si precisa che l'importo della ritenuta non può essere superiore al 21 per cento dell'importo del corrispettivo indicato al punto 14.



### Locazioni brevi

Le ritenute si applicano ai contratti di locazione stipulati a partire dal 1°giugno 2017.

Tenuto conto delle difficoltà di natura gestionale che gli operatori possono aver incontrato e considerato che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, in attesa della conversione del d.l. n. 50, è stato emanato il 12 luglio, potrà essere esclusa l'applicazione delle sanzioni per le ritenute omesse fino all'11 settembre (60 giorni dalla data di emanazione del provvedimento).

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicare i dati dei contratti stipulati a partire dal 1°giugno.

# Ipotesi di annullamento o sostituzione



#### **Annullamento**

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione annullare una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente, barrando la casella "Annullamento" posta nel frontespizio.

#### Sostituzione

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella "Sostituzione" posta nel frontespizio.

Qualora si proceda alla sostituzione o all'annullamento di una certificazione già validamente trasmessa, è necessario predisporre una nuova "Comunicazione" contenente esclusivamente le sole certificazioni da annullare o da sostituire. Pertanto, nel medesimo invio non potranno essere presenti Certificazioni Uniche ordinarie e Certificazioni Uniche da sostituire o annullare.

#### Scarto

di singole Certificazioni Uniche 2017, inviate entro il previsto termine, la sanzione non si applica se il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Non devono, invece, essere ritrasmesse le certificazioni già accolte.

Stesso principio vale per l'invio di certificazione di soggetti mai trasmessi.



# Grazie per l'attenzione!

05/02/2018